

Relazione illustrativa

Con il presente disegno di legge si intende regolamentare il riconoscimento di tutte quelle strutture, denominate "Palestre della Salute", idonee a ricevere e supportare coloro per i quali sia necessario, sulla base di apposita prescrizione medica, lo svolgimento di attività fisica in maniera costante e programmata.

In particolare la proposta normativa risponde alle disposizioni contenute nel nuovo "Ordinamento sportivo", entrato in vigore a seguito dell'emanazione del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (*Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*), che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza a determinare i requisiti delle strutture sopra richiamate.

Preliminarmente è opportuno evidenziare che lo sport e l'attività fisica, costantemente praticati a qualsiasi età, svolgono un ruolo molto importante per migliorare la qualità della vita sia in persone sane sia in persone affette da particolari patologie. In termine di benefici: le prime, praticando sport regolarmente, mantengono la forma fisica e, di conseguenza, il benessere del proprio corpo mentre le seconde, integrando terapie mediche con esercizi di attività motoria opportunamente somministrati, contribuiscono a migliorare le condizioni di salute e a prevenire l'acutizzarsi della patologia stessa.

Quest'ultima considerazione è stata sicuramente meccanismo propulsore dell'attenzione rivolta dal legislatore nazionale all'importanza dell'attività sportiva finalizzata alla prevenzione e alla cura delle principali malattie croniche non trasmissibili, che con il citato d.lgs n.36/2021, in linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha affrontato e disciplinato la materia trattando dell'attività fisica adattata (AFA) e dell'esercizio fisico strutturato (EFS). Questi ultimi invero sono stati individuati quali strumenti idonei ad acquisire stili di vita corretti e funzionali alla promozione e alla tutela della salute, grazie in particolare all'intervento di professionisti qualificati in grado di prescrivere, controllare e ponderare l'attività motoria nell'ambito di situazioni specifiche (art.2, comma 1, lett. e) e lett. t), d.lgs. n.36/2021).

Nel quadro sopra delineato, ben si comprende l'importanza attribuita dalla riforma del 2021 all'aspetto formativo delle persone abilitate al corretto svolgimento di AFA e EFS, considerato quale elemento fondamentale per il buon esito delle azioni sopra descritte. L'attività fisica, intesa quale ausilio alla terapia medica, dovrà essere regolarmente prescritta da medici specialisti, da medici di medicina generale (MMG) o da pediatri di libera scelta (PLS) e la sua esecuzione dovrà avvenire in strutture idonee (c.d. Palestre della Salute, appunto), pubbliche o private, non sanitarie, sotto la supervisione di un chinesologo delle attività motorie preventive e adattate o di un altro professionista dotato di specifiche competenze (combinato disposto dall'art.2, comma 1, lett. e) e lett. t) e dall'art.41, comma 8-bis, d.lgs. n.36/2021).

Occorre inoltre rilevare che la promozione dell'attività fisica ha ripercussioni positive non solo sul benessere psico-fisico dei singoli individui, ma anche in termini di spesa sanitaria. Diversi studi scientifici, infatti, dimostrano che il movimento regolare ha effetti positivi sulla salute mentale della persona, riducendo i sintomi di ansia, stress e depressione, e aiuta a diminuire il rischio di patologie quali, ad esempio, il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari.

In questo contesto si inserisce il presente disegno di legge volto a sostenere principalmente l'importanza dell'attività motoria, sia quale strumento idoneo a mantenere una condizione di equilibrio fisico e psichico ottimale sia quale strumento preventivo o terapeutico per persone che si trovino in situazione di particolare fragilità, le quali necessitano della prescrizione di esercizio fisico mirato da eseguire in ambienti con caratteristiche specifiche e sotto la supervisione di personale qualificato (cfr. art. 41 d.lgs. n.36/2021).

In secondo luogo e in stretta correlazione con quest'ultimo aspetto, la normativa proposta, in attuazione dell'art.41, comma 9, d.lgs. n.36/2021, vuole garantire, attraverso la regolamentazione delle Palestre della Salute, ambienti qualificati e idonei ad accogliere soggetti in fase post riabilitativa o con patologie croniche non trasmissibili stabilizzate (ad es. cardiopatici, diabetici, nefropatici ecc...), per i quali siano stati prescritti dal medico specialista programmi di esercizio fisico da eseguire con l'assistenza di professionisti specificamente formati in grado di indirizzarne la corretta esecuzione anche al fine di contrastare i rischi dovuti alla sedentarietà (cfr. "Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" aggiornate al 3 dicembre 2021 – Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sport).

Peraltro già diverse Regioni hanno dato attuazione a quest'ultima disposizione disciplinando i requisiti richiesti a livello strutturale e organico per la realizzazione di "Palestre della salute". A titolo meramente esemplificativo si segnalano:

- la **Regione Veneto**: legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", in particolare art.21, e relativa deliberazione della Giunta regionale 9 maggio 2023, n. 549 di attuazione ("Aggiornamento della D.G.R. n. 925 del 23.06.2017 e della D.G.R. n. 280 del 13.05.2018, relative alle "Palestre della salute" di cui all'articolo 21 della Legge Regionale n. 8 dell'11 maggio 2015");
- la **Regione Piemonte**: legge regionale 15 dicembre 2022, n. 22 "Iniziative finalizzate al benessere sociale attraverso l'esercizio fisico strutturato e adattato. Istituzione dei Percorsi e delle Palestre della salute".

Relazione articolata

L'articolo 1, valorizzando i principi contenuti nella Carta costituzionale e nella normativa regionale in materia di sport (l.r. n.40/2009), mira ad evidenziare il ruolo fondamentale dello sport nello sviluppo e nella crescita di ciascun individuo, sottolineando nello specifico l'importanza del valore culturale, educativo e sociale che deriva dallo svolgimento di attività sportiva. Lo sport inteso quale strumento essenziale per il benessere psicofisico della comunità, per prevenire l'insorgere di malattie e per migliorare la qualità della vita in generale.

La Regione intende svolgere un ruolo decisivo nella promozione dell'attività fisica, la cui pratica deve auspicabilmente estendersi a tutte le fasce di età della popolazione. Infatti gli anziani, praticando attività motoria, si mantengono in salute e prevengono diverse malattie o patologie tipiche dell'età avanzata. I giovani, venendo monitorati fin dall'età pediatrica e stimolati all'adozione di uno stile di vita sano, contribuiscono a condizionare positivamente la qualità della vita futura soprattutto in termini di salute fisica.

La Regione promuove altresì l'adozione di stili di vita attivi, sia riconoscendo l'importanza del ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta idoneo a incoraggiarne la pratica in ciascun individuo sia tramite il confronto a livello istituzionale con i diversi professionisti del settore, i quali potranno rappresentare, nelle sedi ritenute più opportune, le misure utili da adottare in termini non solo di benessere psico-fisico, ma anche di prevenzione primaria e secondaria.

L'articolo 2, ai primi due commi, definisce l'attività fisica adattata (AFA) e l'esercizio fisico strutturato (EFS), richiamando l'articolo 2, comma 1, lettere e) e t) del d. lgs. n.36/2021, quali programmi di esercizi fisici e di attività fisica ripetitiva, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici specialisti. Tali attività sono calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinate, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate, disabilità fisiche o fattori di rischio per la salute e vengono eseguite individualmente o in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze. Gli esercizi così eseguiti migliorano non solo la forma fisica, ma anche lo stato di salute, il benessere e la qualità della vita oltre a favorire la socializzazione degli utenti.

Il terzo comma dell'articolo in esame, richiamando il dettato dell'articolo 2, comma 1, lettera ff) del d. lgs. n. 36/2021, prevede che lo svolgimento delle attività sopra descritte debba avvenire nell'ambito delle c.d. "Palestre della Salute", strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private. Le stesse potranno essere identificate come tali solo a seguito di riconoscimento da parte della Regione, secondo le procedure definite all'articolo 3.

L'articolo 3, ottemperando alla prescrizione normativa contenuta al comma 9 dell'articolo 41 del d. lgs n. 36/2021, demanda alla Giunta regionale il compito di determinare con proprio provvedimento i requisiti organici e strutturali per ottenere il riconoscimento di "Palestre della Salute".

Inoltre si prevede, a fini meramente informativi, la pubblicazione sul sito istituzionale di Regione Liguria di un elenco delle "Palestre della Salute" attive sul territorio.

L'articolo 4 assegna 180 giorni alla Giunta regionale per approvare il provvedimento di cui all'articolo 3, decorrenti dall'entrata in vigore della legge stessa.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria secondo la quale le disposizioni introdotte dalla legge regionale non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 1

(Finalità)

1. La Regione, in conformità all'articolo 33, settimo comma, della Costituzione e dell'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport), riconosce il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, intesa quale strumento fondamentale per il benessere psicofisico delle persone, per il miglioramento della qualità della vita e per la tutela della salute
2. La Regione promuove l'importanza dell'attività fisica in ogni fascia di età della popolazione, sensibilizzando la comunità regionale ad adottare fin dall'età pediatrica stili di vita sani e attivi in grado di prevenire l'insorgere di patologie idonee ad incidere negativamente sulla qualità della vita.
3. La Regione riconosce il ruolo determinante dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta per la sensibilizzazione della popolazione sui benefici dell'attività motoria.
4. La Regione promuove, nelle apposite sedi istituzionali, il confronto tra diversi soggetti istituzionali coinvolti a vario titolo in misure di prevenzione e di tutela della salute, al fine di favorire forme di collaborazione destinate ad incentivare l'adozione di stili di vita sani e attivi da parte della popolazione quale strumento efficace in termini di prevenzione primaria e secondaria di diverse patologie e di contrasto all'insorgenza di malattie dovute anche a sedentarietà e scorrette abitudini alimentari.

Articolo 2

(Palestre della Salute)

1. L'attività fisica adattata (AFA), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), si rivolge a soggetti affetti da patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o da disabilità fisiche, per i quali risulta necessario, in termini di prevenzione e cura, lo svolgimento di determinati programmi di esercizi fisici.
2. L'esercizio fisico strutturato (EFS), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera t), del d. lgs. 36/2021, si rivolge a soggetti che presentano patologie o fattori di rischio per la salute, per i quali risulta funzionale eseguire regolarmente attività fisica pianificata e ripetitiva.
3. I programmi di attività fisica adattata (AFA) e di esercizio fisico strutturato (EFS), in conformità alle indicazioni fornite dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta e dai medici specialisti nell'ambito della propria attività e delle specifiche competenze, si svolgono in strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, denominate "Palestre della Salute", come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera ff) del d.lgs. 36/2021 e sono eseguiti sotto la supervisione di un chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate o di altro professionista dotato di specifiche competenze ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. 36/2021.
4. Le Palestre della Salute sono riconosciute dalla Regione mediante le procedure definite all'articolo 3.

Articolo 3

(Riconoscimento regionale delle Palestre della Salute)

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 41, comma 9, del d.lgs. 36/2021, definisce con proprio provvedimento le modalità e i requisiti per ottenere il riconoscimento di Palestra della Salute.
2. Sul sito istituzionale della Regione è pubblicato l'elenco delle strutture che hanno ottenuto il riconoscimento di Palestre della Salute.

Articolo 4

(Disposizione di prima applicazione)

1. Il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, è adottato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.